

R.C. - Pas
L.T. - Pas



PRIORITARIA

UNITA' DI INFORMAZIONE FINANZIARIA
DIVISIONE NORMATIVA E METODI

Rifer. a nota n. | | | | |

del | | | | |

Classificazione V

1

4

Consiglio Nazionale
Forense
Via del Governo Vecchio, 3
00186 Roma

Consiglio Nazionale Consulenti del Lavoro

Consiglio Nazionale del Notariato
Via Flaminia n. 160
00196 Roma

ENTRATA - 19/02/2010 - 0002100 - 65



Consiglio Nazionale
Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili
Piazza della Repubblica, 59
00185 Roma

Consiglio Nazionale
Consulenti del Lavoro
Via Cristoforo Colombo, 456
00145 Roma

19.02.2010
/

Oggetto

Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell'art. 6, co.7, lett.b) del d.lgs. n.231/2007. Operatività connessa con il rischio di frode all'IVA intracomunitaria.

Il fenomeno della frode all'IVA intracomunitaria consente, attraverso condotte anche penalmente rilevanti (quali l'emissione di fatture per operazioni inesistenti o le dichiarazioni fraudolente mediante utilizzo di fatture false), di sottrarre ingenti risorse finanziarie all'erario e di assicurare notevoli profitti alle organizzazioni criminali ⁽¹⁾.

La frode è realizzata da entità spesso prive di effettiva organizzazione o consistenza economica (cd. *missing trader*), anche interposte (c.d. imprese "cuscinetto" o *buffer*), talora create *ad hoc* e successivamente chiuse ovvero costituite in Stati caratterizzati da sistemi normativi carenti dal punto di vista della regolamentazione e dei controlli.

Tali soggetti, sfruttando il principio comunitario di tassazione IVA nello Stato di destinazione del bene, per le operazioni effettuate tra imprese, acquistano beni senza IVA da un

¹ Il fenomeno è da tempo all'attenzione delle autorità impegnate nel contrasto al riciclaggio (cfr. Rapporto del GAFI "Laundering the proceeds of vat carousel fraud" del 23.2.2007).



soggetto residente in un diverso Stato UE e li rivendono con IVA a un soggetto nazionale, a prezzi più bassi della media di mercato e senza riversare l'imposta incassata all'erario. I beni possono quindi confluire nel mercato al consumo nazionale oppure, dopo diversi passaggi, essere rivenduti al primo cedente, residente in altro Stato UE, seguendo uno schema circolare ("frode carosello")⁽²⁾.

Dal punto di vista merceologico, la frode può riguardare qualsiasi tipologia di prodotto. E' stato comunque riscontrato che risulta maggiormente frequente nel commercio di beni a contenuto tecnologico, di autoveicoli e in generale di beni agevolmente trasportabili e di largo consumo (ad esempio, prodotti informatici, telefoni cellulari, elettrodomestici), venduti su ampi mercati. Più di recente gli schemi fraudolenti si sono estesi ai servizi o alle attività miste (beni e servizi).

In relazione a quanto precede, è opportuno richiamare gli intermediari bancari e finanziari e i professionisti a un costante e attento monitoraggio delle transazioni relative ai soggetti operanti nei settori commerciali che presentano le caratteristiche indicate, con particolare riguardo alla costituzione e liquidazione delle imprese, nonché all'apertura, gestione e chiusura dei conti alle stesse intestati, specie se l'operatività è concentrata all'estero, dal lato degli acquisti o delle cessioni.

Per agevolare tali valutazioni, si fornisce - ai sensi dell'art. 6, comma 7, lettera b) del d.lgs. n. 231/2007 - l'allegato schema operativo, elaborato sulla base dell'analisi finanziaria effettuata su operazioni segnalate per il sospetto di frode all'IVA intracomunitaria.

Lo schema operativo descrive possibili anomalie soggettive e oggettive riconducibili al suddetto fenomeno criminoso, rilevabili, soprattutto dagli intermediari bancari, attraverso la verifica della congruità dei volumi e della frequenza delle transazioni con l'attività economica svolta dal cliente. Nella valutazione assumono centralità le informazioni riguardanti gli assetti costitutivi e proprietari dell'impresa e la documentazione attestante le finalità economiche sottostanti alle transazioni.

Si rammenta che ai fini del corretto adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette, da un lato, non è necessario che ricorrano contemporaneamente tutti i comportamenti descritti nello schema operativo; dall'altro lato, la mera ricorrenza di singoli comportamenti descritti nello schema non è motivo di per sé sufficiente per procedere alla segnalazione.

² E' anche possibile che i beni vengano importati da paesi extra-UE, per poi essere rivenduti a imprese nazionali o comunitarie.



Qualora emergano operazioni sospette riconducibili al fenomeno descritto, è necessario segnalarle con la massima tempestività.

Nel pregare codesto Ordine professionale di provvedere a trasmettere ai propri associati la presente comunicazione (pubblicata anche sul sito Internet di questa Unità all'indirizzo www.bancaditalia.it/UIF), si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE



Operatività connessa con il rischio di frode all'IVA intracomunitaria

Sotto il profilo soggettivo

- imprese in precedenza non operative, ovvero di recente costituzione, operanti in settori economici interessati dalla movimentazione di elevati flussi finanziari (ad esempio, il commercio di autoveicoli o di beni di largo consumo, quali i computer e i telefoni cellulari, nonché beni alimentari);
- imprese con capitale non superiore ai limiti minimi previsti, prive di unità operative (impianti, depositi, magazzini, esercizi aperti al pubblico) ovvero aventi sede in paesi a regime fiscalmente privilegiato o non equivalente nel contrasto al riciclaggio;
- imprese che, di norma, non chiedono affidamenti né sono titolari di altre attività finanziarie presso l'intermediario;
- imprese i cui soci o amministratori risultano di dubbio profilo reputazionale per precedenti penali, anche a carico di soggetti notoriamente contigui ai medesimi, ovvero sono gravati da procedure pregresse pregiudizievoli (quali protesti, fallimenti, ecc.) o risultano nullatenenti o irreperibili;
- imprese che presentano documentazione, all'atto dell'apertura del rapporto o dell'operazione, che appare falsa o contraffatta o comunque non riconducibile all'attività commerciale svolta;
- imprese che risultano cedute ovvero cessate poco tempo dopo la loro costituzione

Sotto il profilo oggettivo

- vorticoso movimentazione del conto caratterizzata da flussi d'importo molto rilevante in un ristretto periodo di tempo;
- movimentazione del conto caratterizzata prevalentemente da ricezioni o trasferimenti di fondi da/verso l'estero per importi elevati;
- accrediti di assegni o bonifici di importo ingente disposti da operatori nazionali, ai quali fanno contestualmente seguito trasferimenti, tramite assegni o bonifici, verso altri Paesi della UE o verso paesi extra-UE;
- flussi in entrata contestualmente seguiti da trasferimenti di fondi privi di apparente giustificazione commerciale, in favore di altre società che non sembrano collegabili all'attività svolta dal cliente;
- giri di fondi per importi ingenti effettuati fra imprese riconducibili ai medesimi soggetti;
- giri di fondi intercorsi per importi significativi con soci, specie se residenti o aventi sede in paesi a regime



fiscalmente privilegiato o non equivalente nel contrasto al riciclaggio;

- cessione a terzi, a prezzi sensibilmente inferiori a quelli di mercato, di beni a contenuto tecnologico, di autoveicoli e in generale di beni agevolmente trasportabili e di largo consumo;
- cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti di una sola impresa cliente o di un numero molto limitato d'impresе clienti;
- movimentazione priva di addebiti per forniture (luce, gas, acqua), tributi (soprattutto versamenti IVA), previdenza sociale, o comunque caratterizzata da addebiti della specie in misura insignificante in rapporto ai volumi movimentati.